



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 77 del 15/11/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SIGG. CASCONE VELI E AVV. G. SCHININÀ IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA N.347/16

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

Premesso che con deliberazione di GM n. 193, del 27 aprile 2017, è stato proposto l'atto per il riconoscimento da parte del consiglio comunale dei debiti fuori bilancio 2016-sett. 1° Affari generali; che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 28 del 12.06.2017 ha riconosciuto i debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie di cui al comma 1 lett.a) dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000, come riportati nel dispositivo della succitata deliberazione, che con la medesima deliberazione è stata data copertura finanziaria ai debiti riconosciuti; che il debito contrassegnato al n. 3 allegato "F" della predetta deliberazione scaturisce dalla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 374 del 3 marzo 2016 che, pronunciatasi nel giudizio in opposizione a stima promosso dai signori Cascone Veli per ottenere la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea in relazione ad un terreno di loro proprietà sito in c.da Pianetti ed occorso per la realizzazione del collettore di deflusso delle acque bianche e per la revisione della rete per le acque nere, ha determinato l'indennità dovuta ai signori di cui sopra per l'espropriazione effettuata dall'Ente espropriante con decreto n. 28300 del 12.06.93. che la Corte di Appello di Catania ha posto altresì a carico dell'ente le spese di giudizio.

Che le somme da liquidare risultano essere di euro 71.920,64 così distinte : € 57.424,13 per indennità espropriativa e di occupazione, comprensivi di interessi ,ed € 14.496,51 per spese processuali.

Vista la nota del 09/11/2016, prot.n.111942, che si allega al presente atto , con cui i sigg. Veli autorizzano il comune di Ragusa a pagare le spese processuali direttamente al proprio legale , avv. Giambattista Schininà;

che occorre, pertanto, provvedere all' impegno delle somme succitate al fine di consentire il relativo pagamento.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 24 marzo 2017 “ nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000 “

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.32/117 di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2017-2019 e del Bilancio di previsione 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2017-2019 n.315 del 13.7.17

Visto il D.Lgs 267/2000, come recepito dalla legge n.48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificato che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. e sopra richiamati;

Visto l'art. 107, comma 3, lett.d) del D.Lgs 18.8.2000, , n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.lgs 267/00 e al D.Lgs 118/11;

Visto che il superiore importo trova copertura al cap. 2518.1 od.01.11.2.05.99.99.999 (utilizzo fondo rischi per spese legali)

Visti gli art. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997.

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di impegnare, a favore dei sigg. Cascone Veli, individuati nella sentenza della Corte di Appello di Catania n.374/16, qui richiamata, la somma di € 57.424,13 al cap. 2518.1, cod. bil. 01.11.2.05.99.99.999 ” fondo rischi spese legali” bil.2017 quale spettanza dovuta per indennità di espropriazione ed occupazione di terreno di loro proprietà . Scadenza anno 2017;
2. di impegnare le spese processuali di euro 14.496,51, dovute ai sigg. Cascone Veli , in forza della sentenza della Corte di appello di Catania n.374/16 a favore del loro legale e precisamente avv. Giambattista Schininà , così come da nota del 09/11/2016, prot.n.111942,al cap.2518.1,cod . bil. . 01.11.2.05.99.99.999 ” fondo rischi spese legali” bil.2017. Scadenza anno 2017;

3. Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa , ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs 267/00;
4. di riservarsi, con successivo atto, a provvedere a liquidare le superiori somme.

Ragusa, 15/11/2017

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale